



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI  
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960  
EMERGENZA 370/1528554  
NUMERO VERDE 800 445052  
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713  
SITO INTERNET: [www.lndpuglia.it](http://www.lndpuglia.it)  
PEC: [comitatoregionalepuglia@pec.it](mailto:comitatoregionalepuglia@pec.it)  
PEC CSAT: [appello.puglia@pec.it](mailto:appello.puglia@pec.it)  
PEC GS: [giudice.puglia@pec.it](mailto:giudice.puglia@pec.it)

## Stagione Sportiva 2023/2024

## Comunicato Ufficiale N° 125 del 22 Gennaio 2024

### NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

**CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ [cr.puglia@lnd.it](mailto:cr.puglia@lnd.it)**

👤 <b>Diletta Mancini</b> (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ <a href="mailto:d.mancini@lnd.it">d.mancini@lnd.it</a>
👤 <b>Alessandro Schirone</b> (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ <a href="mailto:a.schirone@lnd.it">a.schirone@lnd.it</a>
👤 <b>Stella Lo Giacco</b> (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ <a href="mailto:s.logiacco@lnd.it">s.logiacco@lnd.it</a>
👤 <b>Antonella Tondo</b> (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ <a href="mailto:a.tondo@lnd.it">a.tondo@lnd.it</a>
👤 <b>Giuseppe Sforza</b> (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ <a href="mailto:g.sforza@lnd.it">g.sforza@lnd.it</a>
👤 <b>Giuseppe Gialluisi</b> (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ <a href="mailto:g.gialluisi@lnd.it">g.gialluisi@lnd.it</a>
👤 <b>Sergio Lucidi</b> (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ <a href="mailto:s.lucidi@lnd.it">s.lucidi@lnd.it</a>
👤 <b>Chiara Laterza</b> (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ <a href="mailto:c.laterza@lnd.it">c.laterza@lnd.it</a>
👤 <b>Antonio Rossiello</b> (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ <a href="mailto:a.rossiello@lnd.it">a.rossiello@lnd.it</a>
👤 <b>Rosangela Zingarelli</b> (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ <a href="mailto:r.zingarelli@lnd.it">r.zingarelli@lnd.it</a>

### CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ <a href="mailto:comitatoregionalepuglia@pec.it">comitatoregionalepuglia@pec.it</a>
Ufficio Amministrazione	✉ <a href="mailto:amministrazione.puglia@pec.it">amministrazione.puglia@pec.it</a>
Ufficio Segreteria	✉ <a href="mailto:segreteria.puglia@pec.it">segreteria.puglia@pec.it</a>
Ufficio Tesseramento	✉ <a href="mailto:tesseramento.puglia@pec.it">tesseramento.puglia@pec.it</a>
Ufficio Impianti Sportivi	✉ <a href="mailto:impianti.puglia@pec.it">impianti.puglia@pec.it</a>
Ufficio Agonistica LND	✉ <a href="mailto:agonistica.puglia@pec.it">agonistica.puglia@pec.it</a>
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ <a href="mailto:affiliazionicoppe.puglia@pec.it">affiliazionicoppe.puglia@pec.it</a>

**DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ**

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

<b>DELEGAZIONE</b>	<b>ORARI SETTIMANALI</b>	<b>TELEFONO UFFICIO</b>	<b>E-MAIL UFFICIO</b>
<b>BRINDISI</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	<a href="mailto:cp.brindisi@lnd.it">cp.brindisi@lnd.it</a> <a href="mailto:m.damuri@lnd.it">m.damuri@lnd.it</a>
<b>FOGGIA</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	<a href="mailto:cp.foggia@lnd.it">cp.foggia@lnd.it</a> <a href="mailto:g.bozza@lnd.it">g.bozza@lnd.it</a>
<b>LECCE</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	<a href="mailto:cp.lecce@lnd.it">cp.lecce@lnd.it</a> <a href="mailto:a.gianfreda@lnd.it">a.gianfreda@lnd.it</a>
<b>MAGLIE</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	<a href="mailto:cp.maglie@lnd.it">cp.maglie@lnd.it</a> <a href="mailto:g.marra@lnd.it">g.marra@lnd.it</a>
<b>TARANTO</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	<a href="mailto:cp.taranto@lnd.it">cp.taranto@lnd.it</a> <a href="mailto:g.damicis@lnd.it">g.damicis@lnd.it</a>
<b>BARI</b>	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	<a href="mailto:cp.bari@lnd.it">cp.bari@lnd.it</a>
<b>BAT</b>	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	<a href="mailto:del.trani@lnd.it">del.trani@lnd.it</a>

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

**DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA**

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

<b>DELEGAZIONE</b>	<b>PEC</b>
<b>BRINDISI</b>	<a href="mailto:delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it">delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it</a>
<b>FOGGIA</b>	<a href="mailto:delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it">delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it</a>
<b>LECCE</b>	<a href="mailto:delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it">delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it</a>
<b>MAGLIE</b>	<a href="mailto:delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it">delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it</a>
<b>TARANTO</b>	<a href="mailto:delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it">delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it</a>
<b>BARI</b>	<a href="mailto:delegazionebari.pugliaLnd@pec.it">delegazionebari.pugliaLnd@pec.it</a>
<b>BAT</b>	<a href="mailto:delegazionebat.pugliaLnd@pec.it">delegazionebat.pugliaLnd@pec.it</a>

# CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Nicola FANTETTI, con la partecipazione dell'Avv. Ilaria TORNESELLO (Relatore) e dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Componente), del Dott. Domenico COLELLA (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 22 Gennaio 2024, ha adottato il seguente provvedimento:

## CAMPIONATO PROMOZIONE

**Gara: A.S.D. FOOTBALL CLUB SANTERAMO – A.S.D. VIGOR TRANI CALCIO del 07/01/2024 (Reclamo della società A.S.D. FOOTBALL CLUB SANTERAMO in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 116 dell'11/01/2024 del Comitato Regionale Puglia.**

Esaminati gli atti ufficiali di gara;  
letto il reclamo innanzi indicato;

## DELIBERA

- 1) di respingere il reclamo proposto dal sig. Petragallo Vincenzo, Presidente e Legale Rappresentante Pro Tempore della società ASD Football Club Santeramo;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.  
Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

Il Relatore  
Ilaria TORNESELLO

Il Presidente  
Nicola FANTETTI

Depositato in data 22 Gennaio 2024

Il Segretario  
Giuseppe SFORZA

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Nicola FANTETTI, con la partecipazione dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Relatore) e dell'Avv. Ilaria TORNESELLO (Componente), del Dott. Domenico COLELLA (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 22 Gennaio 2024, ha adottato il seguente provvedimento:**

**CAMPIONATO PROMOZIONE**

**Gara: A.S.D. DON UVA CALCIO 1971 – A.S.D. SPORTING APRICENA del 07/01/2024 (Reclamo della società A.S.D. SPORTING APRICENA in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 116 dell'11/01/2024 del Comitato Regionale Puglia.**

Esaminati gli atti ufficiali di gara;  
letto il reclamo innanzi indicato;

**DELIBERA**

- 1) di respingere il reclamo proposto dall'ASD Sporting Apricena;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.  
Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

Il Relatore  
Pietro CARROZZINI

Il Presidente  
Nicola FANTETTI

Depositato in data 22 Gennaio 2024

Il Segretario  
Giuseppe SFORZA

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Nicola FANTETTI, anche in qualità di Relatore, con la partecipazione dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Componente) e dell'Avv. Ilaria TORNESELLO (Componente), del Dott. Domenico COLELLA (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 22 Gennaio 2024, ha adottato il seguente provvedimento:**

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI  
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA**

**Gare: A.S.D. CITTÀ DI AVETRANA – G.S.D. FASANO del 10/12/2023 e del 03/01/2024 (Reclamo della società A.S.D. CITTÀ DI AVETRANA in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Brindisi di cui al Comunicato Ufficiale n. 38 dell'11/01/2024 della Delegazione Provinciale di Brindisi.**

Esaminati gli atti ufficiali di gara;  
letto il reclamo innanzi indicato;

**DELIBERA**

- 1) di accogliere il reclamo e, per l'effetto, di confermare il risultato conseguito sul campo di 0 – 1 in favore della società ASD Città di Avetrana;
- 2) disporsi la restituzione della tassa reclamo versata dall'istante.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.  
Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 139 C.G.S.

Il Presidente e Relatore  
Nicola FANTETTI

Depositato in data 22 Gennaio 2024

Il Segretario  
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Maria Giulia COLETTI (Relatore) e dell'Avv. Alessandro AMATO (Componente), del sig. Mauro ZITO (in qualità di rappresentante dell'AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione dell'08 Gennaio 2024, ha adottato il seguente provvedimento:

#### CAMPIONATO ECCELLENZA

Gara: A.S.D. UGENTO – A.S.D. A. TOMA MAGLIE DEL 10.12.2023 - Reclamo della società A.S.D. UGENTO, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 98 del 14.12.2023 del Comitato Regionale Puglia, a mezzo della quale veniva comminata la sanzione dell'inibizione fino al 14 Aprile 2024 al Dirigente Responsabile sig. Pietro Ventura.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con rituale preannuncio e tempestivo reclamo, proposto ai sensi dell'art. 76 C.G.S., l'A.S.D. Ugento ha impugnato la decisione pubblicata sul C.U. n. 98 del 14.12.2023, con la quale il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia comminava la sanzione dell'inibizione fino al 14.04.2024 al Dirigente Responsabile sig. Ventura Pietro poiché, "espulso per condotta violenta, proferiva frasi irrispettose e offensive all'indirizzo del Direttore di Gara (**ex artt. 36 comma 2 lett. A) – 28 comma 3 C.G.S.**), come rilevato dall'arbitro della gara: A.S.D. UGENTO - A.S.D. TOMA MAGLIE, disputata in data 10 dicembre 2023.

La società reclamante chiedeva nell'atto di impugnazione - ex art. 76, comma 4, C.G.S. – la riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale, con riconduzione della condotta al solo art. 36 comma 2 – lett. A) C.G.S., applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 13 C.G.S., conseguente riduzione della sanzione irrogata, in misura equamente rapportata alla gravità dei fatti contestati.

La reclamante non faceva pervenire memorie ex art. 77, comma 2, C.G.S.

All'udienza svoltasi dinanzi a questa Corte in data 08 Gennaio 2024, il reclamo è stato ritenuto in decisione.

\* \* \*

Dall'atto di impugnazione emergeva la seguente ricostruzione dei fatti contestati: durante il secondo tempo della gara disputata in data 10.12.23, il Dirigente Responsabile della società ASD Ugento – sig. Ventura Pietro, a seguito della segnalazione di un fuorigioco operata dall'assistente di gara, proferiva espressioni ingiuriose e irrispettose nei confronti del Direttore di Gara, quale manifestazione del proprio dissenso circa la decisione assunta. A detta della reclamante le espressioni proferite sarebbero certamente riconducibili nell'alveo dell'art. 36, comma 2, lett. a) C.G.S. e non nel più rigido dettato normativo previsto dall'art. 28, comma 3 del C.G.S. - che punisce aspramente qualsivoglia comportamento discriminatorio in ambito sportivo.

Tale ricostruzione dei fatti mal si concilia con quanto emerge dagli atti ufficiali di gara.

Infatti, al fine di meglio comprendere il tenore delle espressioni discriminatorie e irrispettose proferite ai danni del Direttore di Gara, occorre riportare il dato letterale di tali espressioni, attraverso un rimando al referto arbitrale.

In tale documento ufficiale si apprezza che, al 44' minuto del secondo tempo di gioco, l'assistente dell'arbitro gli segnalava che il Dirigente Accompagnatore della Società Ugento (sig. Ventura Pietro), a gioco fermo, si alzava in piedi, usciva dall'area tecnica e proferiva: "*sei un coglione, deficiente, **ricchione**, non hai capito un cazzo sul gol, ti facciamo passare i guai*".

Le espressioni proferite dal Ventura non possono non essere ricondotte nell'alveo dell'art. 28, comma 3 C.G.S., in quanto altamente discriminatorie, proprio come previsto e censurato dall'articolo in parola.

Precisamente, il dettato normativo appena richiamato è volto a "*reprimere in maniera chiara e incontrastata qualsivoglia comportamento discriminatorio che direttamente o indirettamente, comporta **offesa, denigrazione o insulto** per motivi di razza, colore, religione, lingua, **sesso**, nazionalità, origine etnica, condizione personale o sociale, ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori*".

Tanto premesso, la Corte rileva come la portata di una espressione proferita dal dirigente responsabile è da ritenersi altamente discriminatoria ex art. 26 co. 3 C.G.S. - nonché irrispettosa e ingiuriosa ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A).

Passando, dunque, al trattamento sanzionatorio appare congrua la sanzione dell'inibizione fino al 14.04.2024, comminata dal giudice di prime cure.

La portata sanzionatoria dell'art. 28, comma 3 C.G.S. prevede, quale sanzione minima, l'inibizione o la squalifica non inferiore a quattro mesi, arco temporale previsto nel caso di specie come sanzione complessiva per il Ventura, comprensiva sia dei comportamenti discriminatori che ingiuriosi.

Sul punto, si richiama la recentissima riforma dell'aprile 2023 - che ha interessato l'art. 36 del C.G.S., il quale attualmente prevede: *"ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2 comma 2 responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara è inflitta, fatta salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione per 2 mesi, in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara"*.

Il dettato normativo in esame non lascia spazio ad una diversa valutazione dei fatti oggetto di giudizio non essendo stato fornito, da parte reclamante, alcun elemento che possa giustificare una diversa valutazione della condotta tenuta dal Ventura Pietro, tantomeno l'applicazione delle circostanze attenuanti ex art.13 C.G.S., per condotte affini a quelle poste in essere nel caso in esame.

Alla luce di quanto sopra, non possono trovare accoglimento le doglianze sollevate dalla reclamante. Tanto esposto,

**P.Q.M.**

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78 co. 4 C.G.S. vigente, provvedendo definitivamente in merito al reclamo in esame, così

**DELIBERA**

- 1) di respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. Ugento;
- 2) per l'effetto di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Il Relatore  
Maria Giulia COLETTI

Il Presidente  
Nicola FANTETTI

Depositato in data 22 Gennaio 2024

Il Segretario  
Giuseppe SFORZA

**COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA**

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.  
BANCA: UNICREDIT  
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

**Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 22/01/2024.**

IL SEGRETARIO  
**Diletta Mancini**

IL PRESIDENTE  
**Vito Tisci**